



REGOLAMENTO CONCERNENTE LA GESTIONE DEI RIFIUTI

(del 17 febbraio 2020)

IL CONSIGLIO COMUNALE DI BIASCA

- visto il messaggio municipale no. 28 del 17 dicembre 2019;

d e c r e t a:

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Basi legali e campo d'applicazione

- ¹ La base legale è rappresentata dalla Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LPAmb) del 7 ottobre 1983 (814.01) e dalla Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente (LALPAmb) del 24 marzo 2004 (9.2.1.1), nonché da ogni altra normativa vigente in materia.
- ² Il presente regolamento disciplina la gestione dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Biasca nonché il relativo finanziamento.
- ³ Esso si applica a tutti i produttori e a tutti i detentori di rifiuti presenti sul territorio comunale.
- ⁴ Il regolamento mira allo smaltimento ecologico e sopportabile dal punto di vista economico dei rifiuti prodotti nel Comune. Nell'ambito delle competenze del Comune esso disciplina, promuove e favorisce la gestione dei rifiuti in generale o in base alle tipologie dell'art. 6.

Art. 2

Principi della gestione dei rifiuti

- ¹ La gestione dei rifiuti deve essere orientata alla loro prevenzione, riduzione e valorizzazione. In particolare il Comune mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
- ² Il Comune collabora su scala regionale con il CNU e con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per quanto concerne il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.

Art. 3

Compiti del Comune

- ¹ Il Comune provvede alla gestione dei rifiuti secondo i principi di cui all'art. 2 organizzando in particolare il servizio di raccolta dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale. Nella misura in cui questo compito non è assunto dal Comune, può essere demandato al Consorzio nettezza urbana Biasca e Valli (CNU) o ad altri enti o società che agiscono su mandato comunale.
- ² Il Comune realizza e gestisce i posti di raccolta pubblici dei rifiuti urbani e provvede allo smaltimento dei rifiuti raccolti separatamente. Esso disciplina il finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani in conformità con lo statuto del CNU.

- ³ Il Comune promuove il compostaggio individuale degli scarti vegetali o la consegna nei centri di raccolta.

Art. 4

Informazione e consulenza

- ¹ Il Municipio in collaborazione con il CNU, con il Dipartimento del territorio, con l'Azienda cantonale dei rifiuti (ACR) e con le associazioni di categoria, promuove un'adeguata informazione e sensibilizzazione della cittadinanza in tema di rifiuti, in particolare sulla loro riduzione e sulla raccolta differenziata (ad es. mercatini dell'usato, azioni nelle scuole, campagne antilittering, ecc.).
- ² Il Municipio orienta periodicamente i cittadini, inoltre, tramite le ordinanze municipali, disciplina i dettagli dell'esercizio e del funzionamento dei diversi servizi di raccolta.

CAPITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI RACCOLTA

Art. 5

Definizioni

- ¹ Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché quelli che provengono da imprese con meno di 250 posti di lavoro a tempo pieno aventi una composizione analoga ai primi in termini di sostanze contenute e di proporzioni quantitative. In particolare sono considerati tali:
- a) i rifiuti solidi urbani, ovvero i rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti solidi urbani ingombranti, ovvero i rifiuti solidi urbani che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) le raccolte separate, ovvero i rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
- ² I rifiuti industriali o aziendali sono quelli che provengono dalle imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione e quantitativo, non possono essere considerati rifiuti solidi urbani.
- ³ Sono rifiuti speciali (rs) e rifiuti soggetti a controllo (rc) i rifiuti designati come tali dall'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e dall'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 6

Obblighi dei detentori di rifiuti e della popolazione

- ¹ Ogni persona è tenuta, nel limite del possibile, ad evitare la produzione di rifiuti.
- ² I rifiuti solidi urbani devono essere consegnati al servizio di raccolta comunale presso i punti/centri di raccolta, secondo le modalità stabilite dal Municipio.
- ³ Le raccolte separate che non possono essere riconsegnate direttamente presso i punti di vendita, vanno consegnate ai punti/centri di raccolta o ai servizi di raccolta designati dal Municipio. Le raccolte separate non possono essere mescolate tra di loro o con altri rifiuti.
- ⁴ I privati possono provvedere al compostaggio decentralizzato dei loro scarti vegetali. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati ai servizi di raccolta o ai punti/centri di raccolta secondo quanto stabilito tramite ordinanza.
- ⁵ I rifiuti industriali e aziendali devono essere smaltiti dai detentori, a loro spese, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.

- ⁶ I rifiuti speciali e i rifiuti soggetti a controllo non raccolti dal servizio comunale vanno smaltiti, a spese del detentore, secondo le prescrizioni federali e cantonali vigenti.
- ⁷ Tutti i detentori di rifiuti devono fornire all'autorità le informazioni che vengono loro richieste sulla tipologia e la quantità di rifiuti prodotti così come sulle modalità di smaltimento.

Art. 7

Eccezioni e modalità particolari di consegna

- ¹ In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore dall'obbligo di consegna dei rifiuti al servizio comunale. Questa dispensa può avere una durata massima di un anno e può essere rinnovata.
- ² Chiunque crea disagi di qualsiasi natura al servizio di raccolta o produca rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alla media delle economie domestiche può essere obbligato dal Municipio a far capo ai servizi di raccolta rispettando specifiche disposizioni tecniche oppure a smaltire i propri rifiuti direttamente presso un'impresa di smaltimento autorizzata.
- ³ Eccezionalmente e in casi debitamente motivati il Municipio può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio e obbligare il detentore a provvedervi autonomamente secondo le prescrizioni vigenti.

Art. 8

Divieti

- ¹ Riservate le disposizioni federali e cantonali in materia, è segnatamente vietato:
 - a) immettere rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni;
 - b) abbandonare su terreno pubblico o privato rifiuti di ogni natura (littering);
 - c) depositare rifiuti aggiuntivi qualora i contenitori o i punti di raccolta siano pieni (in questi casi l'utente deve portare i rifiuti in altri punti/centri di raccolta con disponibilità residua o posticiparne la consegna);
 - d) l'incenerimento di rifiuti all'aperto o in caminetti e stufe;
 - e) consegnare ai punti/centri di raccolta rifiuti organici di cucina e organismi alloctoni da smaltire ai sensi dell'OEDA;
- ² Il trasporto di rifiuti urbani per lo smaltimento fuori dal Comune è permesso soltanto con l'autorizzazione del Municipio.

Art. 9

Raccolta e separazione dei rifiuti urbani

- ¹ Il Municipio organizza il servizio di raccolta e i punti/centri di raccolta mediante ordinanza. Nella stessa esso stabilisce segnatamente:
 - per quali rifiuti è previsto il servizio di raccolta e quali devono essere consegnati presso i punti/centri di raccolta;
 - le modalità, il giro e la frequenza di raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- ² La raccolta è eseguita lungo le strade pubbliche ed eccezionalmente in quelle private, laddove puntualmente stabilito, tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le indicazioni emanate dal Municipio.
- ³ In casi particolari il Municipio può escludere determinate strade dal servizio di raccolta, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite.
- ⁴ Il Comune provvede alla posa e allo svuotamento di recipienti per rifiuti (cestini) nelle piazze, strade, giardini pubblici e ai margini dei boschi. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente per la raccolta occasionale di singoli rifiuti di piccole dimensioni e non possono essere utilizzati quali sostituti dei servizi di raccolta o dei punti/centri di raccolta.

Art. 10

Utenti autorizzati

- ¹ Riservati eventuali accordi con altri Comuni o enti nonché specifiche autorizzazioni per singoli casi, i servizi comunali e le infrastrutture di raccolta organizzati possono essere utilizzati unicamente dalle persone fisiche o giuridiche residenti o aventi sede nel Comune.
- ² I rifiuti che non sono prodotti sul territorio del Comune non possono essere raccolti e smaltiti tramite questi servizi.

Art. 11

Imballaggi, contenitori e esposizione

- ¹ I rifiuti solidi urbani e le raccolte separate possono essere consegnati unicamente negli imballaggi e nei contenitori adibiti alla raccolta.
- ² Il Municipio stabilisce, tramite ordinanza, gli imballaggi autorizzati, le modalità di consegna e il tipo di contenitori autorizzati.
- ³ Per stabili abitativi con più di 6 appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali e alberghi, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per le varie tipologie di rifiuti. L'acquisto dei contenitori e la relativa manutenzione è a carico dei privati.

Art. 12

Accettazione dei rifiuti e modalità di ritiro

- ¹ Il Comune, in collaborazione con il CNU, è tenuto ad accettare i rifiuti indicati dal Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti (ROTR) e a gestirli in modo ecologicamente sostenibile. Rimangono riservati l'art. 25 cpv. 4, l'accettazione di rifiuti per opera del CNU e l'obbligo di accettazione giusta il diritto federale che obbliga i produttori e i commercianti a riprendere i rifiuti.
- ² Il Municipio, riservate le disposizioni del CNU, può decidere di rinunciare alla raccolta e al riciclaggio di determinati rifiuti se esiste un sistema di raccolta e di smaltimento efficiente gestito da privati tenuto conto delle disposizioni superiori (ROTR).
- ³ I servizi di raccolta possono venir sospesi in caso di eventi dovuti a forza maggiore (forti nevicate, alluvioni, ecc...). Da questo momento e fino a nuovo avviso sarà vietato depositare rifiuti nei o presso i contenitori. I turni soppressi non saranno recuperati. Il Municipio informerà la popolazione in merito.
- ⁴ I punti, la frequenza, i giorni e gli orari di raccolta vengono fissati dal Municipio e resi noti con ordinanza municipale.
- ⁵ I rifiuti devono essere esposti nei giorni fissati, al massimo la sera precedente il giorno di raccolta, ma comunque non prima delle ore 22:00. I sacchi e i contenitori devono essere ben chiusi così da non emanare cattivi odori.
- ⁶ È proibito depositare o esporre rifiuti su fondi pubblici o privati se non con rigoroso rispetto dei tempi, luoghi e modalità prescritti per i singoli servizi di raccolta.
- ⁷ È vietato riempire i contenitori in modo che il coperchio non possa essere regolarmente chiuso.
- ⁸ I contenitori che non si trovano sul punto di raccolta al momento del passaggio del veicolo non vengono svuotati.
- ⁹ I contenitori vanno riportati, a cura del proprietario, al luogo di stazionamento immediatamente dopo il passaggio del veicolo. Lo stesso dicasi dei contenitori non vuotati a seguito di ritardo nell'esposizione.
- ¹⁰ L'esposizione di contenitori sui punti di raccolta il sabato, la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali è vietata.

Art. 13

Rifiuti esclusi dalla raccolta dei rifiuti urbani

- ¹ Sono escluse dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti urbani le seguenti tipologie di rifiuti:
 - a) apparecchi elettrici ed elettronici e le loro componenti (televisori, radio, computer, aspirapolveri, frullatori, videogiochi, telefoni, stampanti, fotocopiatrici, toner, inchiostri, ecc.);
 - b) apparecchi refrigeranti (frigoriferi, congelatori, ecc.);
 - c) tubi e lampade fluorescenti, al neon e al mercurio;
 - d) veicoli da rottamare e le loro componenti;
 - e) rifiuti edili (materiale di sterro, di scavo e di demolizione);
 - f) cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria (pelli, ossa, budella, sangue, ecc.);
 - g) sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - h) residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i) materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - j) polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - k) fanghi provenienti dalla vuotatura di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - l) pneumatici;
 - m) scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie;
 - n) residui dei bagni di sviluppo fotografico, galvanici e zincatura;
 - o) veleni;
 - p) emulsioni e miscele bituminose;
 - q) pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - r) medicinali, termometri al mercurio, siringhe e rifiuti sanitari;
 - s) carboni e scorie provenienti dalla pulizia di camini e caldaie.
- ² I rifiuti per i quali è disponibile una raccolta separata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani ma devono essere consegnati presso i punti vendita o presso gli appositi punti/centri di raccolta.
- ³ In caso di dubbio, prima di esporre o consegnare i rifiuti, l'utente deve informarsi sulle modalità di smaltimento presso il fornitore o consultare i servizi comunali e cantonali competenti.

Art. 14

Diritti e doveri sui rifiuti

- ¹ Con la consegna dei rifiuti ad un posto o un luogo di raccolta, i diritti del detentore precedente sono considerati estinti. Non sussiste alcun diritto ad un'indennità. L'ulteriore diritto di disporre compete unicamente al Comune rispettivamente al CNU.
- ² Colui che consegna rifiuti è responsabile, fino allo smaltimento ultimato, di eventuali danni e conseguenze che derivano da questi rifiuti.

Art. 15

Piano di raccolta dei rifiuti

Il Municipio si conforma al piano di raccolta dei rifiuti per il trasporto dei rifiuti urbani allestito dal CNU.

Art. 16

Raccolte separate

- ¹ Gli scarti vegetali, per quanto possibile, possono essere compostati dai detentori stessi o, se ciò non è possibile, depositati nei contenitori del "giro verde" o portati direttamente ai centri di raccolta definiti dal Municipio:
- ² Il Comune organizza il servizio di raccolta degli scarti vegetali denominato "giro verde". La consegna al "giro verde" deve avvenire mediante gli appositi contenitori di proprietà dei privati

cittadini da esporre in modo ben visibile e facilmente accessibile agli addetti al servizio. Per accedere al servizio occorre applicare l'apposita vignetta annuale, in maniera visibile, acquistabile presso l'Amministrazione comunale. I contenitori privi della vignetta annuale, non verranno svuotati.

I contenitori vanno riportati, a cura del proprietario, al luogo di stazionamento immediatamente dopo il passaggio del veicolo. Lo stesso dicasi dei contenitori non vuotati.

Per quanto riguarda le modalità di ritiro valgono le disposizioni dell'art. 12 e quanto fissato dall'apposita ordinanza.

- ³ Se terzi (scuole, associazioni ecc.) eseguono raccolte con l'autorizzazione del Municipio, il Comune vigila sullo svolgimento regolare e garantisce il trasporto dei rifiuti nelle imprese di smaltimento autorizzate, in accordo con il CNU.

Art. 17

Rifiuti solidi urbani

- ¹ I rifiuti urbani combustibili non riciclabili provenienti dalle economie domestiche e dalle aziende devono essere depositati dai detentori nei posti di raccolta in sacchi per rifiuti ufficiali.
- ² Il Municipio stabilisce quali aziende, edifici abitativi, edifici e impianti pubblici o d'interesse pubblico possono o devono utilizzare contenitori privati.
- ³ Possono essere utilizzati soltanto contenitori standard ammessi dal CNU. L'acquisto di contenitori privati nonché la loro pulizia e manutenzione compete agli utenti.

Art. 18

Rifiuti ingombranti

I rifiuti solidi urbani ingombranti devono essere consegnati presso i centri di raccolta definiti dal Municipio o ad altri enti o imprese autorizzati al ritiro.

Art. 19

Rifiuti speciali

- ¹ I rifiuti speciali non possono essere mischiati ad altri rifiuti. I detentori devono restituirli, per quanto possibile nell'imballaggio originale, ai negozi di vendita dei rispettivi prodotti rispettivamente agli enti autorizzati o obbligati a riprenderli. Se non è possibile utilizzare l'imballaggio originale, è obbligo la consegna in recipienti ben chiusi, recanti possibilmente l'etichetta originale o comunque l'indicazione del contenuto.
- ² I rifiuti speciali provenienti dalle economie domestiche che non possono essere riconsegnati ai negozi di vendita o ad altri enti autorizzati, devono essere consegnati direttamente al CNU.
- ³ I rifiuti speciali prodotti da società di servizi, imprese industriali, artigianali e agricole devono essere smaltiti ad opera dei detentori, a proprie spese, secondo la legislazione vigente.

CAPITOLO III

FINANZIAMENTO

Art. 20

Principio

- ¹ Il Municipio stabilisce mediante ordinanza le tasse per la gestione dei rifiuti conformemente alle disposizioni federali e cantonali in materia in base al preventivo dell'anno in corso.
- ² Esse si suddividono in tassa base (art. 21), tassa sul quantitativo (art. 22) e altre tasse causali (art. 23).

- ³ L'imposizione delle tasse avviene sulla base delle prescrizioni del presente regolamento e ordinanze emanate dal Comune, e dello Statuto e relative disposizioni di attuazione del CNU.
- ⁴ Il loro ammontare deve essere determinato in modo da ottenere mediamente una copertura dei costi del 100%.

Art. 21

Tassa base

- ¹ La tassa base è destinata al finanziamento dei costi fissi di gestione e segnatamente:
- a) quelli amministrativi e del personale;
 - b) di informazione e sensibilizzazione;
 - c) di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
 - d) le raccolte separate e il loro smaltimento qualora questi costi non vengano coperti con tasse specifiche (art. 23);
 - e) di investimento;
 - f) gli altri costi per i quali non è determinabile un nesso causale con i quantitativi di rifiuti prodotti.
- ² Sono assoggettate alla tassa base tutte le abitazioni, gli esercizi pubblici e le attività economiche pubbliche e private residenti o aventi sede nel Comune, comprese le residenze secondarie.
L'assoggettamento è dato indipendentemente dalla loro effettiva occupazione, dalla frequenza o dall'intensità con le quali esse fruiscono dei servizi comunali.
- ³ Mediante ordinanza il Municipio stabilisce in particolare le eventuali eccezioni all'assoggettamento, i casi di esenzione nonché l'ammontare della tassa base annua.
- ⁴ La base di calcolo per l'imposizione della tassa base è costituita da un coefficiente di categoria d'utenza moltiplicato per un valore di riferimento OM:

Tassa base = coefficiente della categoria utente x valore di riferimento OM (Ordinanza municipale)

Categorie d'utenza:

Categoria utente		Coefficiente
A	Abitazioni e residenze secondarie	0.96
B	Esercizi pubblici / Alberghi	1.65
C	Attività economiche: uffici, commerci, aziende	1.30

Valore di riferimento OM:

Il Municipio stabilisce annualmente il valore di riferimento OM in sede di preventivo e tramite la relativa ordinanza.

Per il calcolo fa stato la situazione registrata il 1. gennaio dell'anno di tassazione in base ai registri:

- dell'Ufficio controllo abitanti, per le categorie utente A e C,
- della Polizia comunale, per quanto attiene alla categoria utente B.

Art. 22

Tassa sul quantitativo

- ¹ La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura o nei contenitori contrassegnati con braccialetti/sigilli ufficiali, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).
- ² Essa è prelevata con la vendita dei sacchi ufficiali e dei braccialetti/sigilli. Le modalità di vendita degli stessi sono stabilite dal Municipio mediante ordinanza.

- ³ Il Municipio fissa l'ammontare della tassa sul quantitativo entro i limiti stabiliti dal Cantone, secondo il tariffario CNU.
- ⁴ La tassa sul quantitativo relativa ai rifiuti solidi urbani viene incassata dal CNU e quella relativa agli altri tipi di rifiuti dal Comune.
- ⁵ Alle persone con a carico dei bambini fino a 3 anni e/o con problemi di incontinenza (con certificato medico), su richiesta, è fornito gratuitamente un adeguato numero di sacchi secondo le modalità stabilite dal Municipio.

Art. 23

Altre tasse causali

- ¹ Per i rifiuti non raccolti dal CNU ma per i quali il Comune ha organizzato un servizio di raccolta o deposito e smaltimento, le tasse proporzionali alla quantità vengono riscosse direttamente dal Comune.
- ² Le categorie soggette a tassa causale sono le seguenti:
 - A Scarti vegetali
 - B Pneumatici
 - C Batterie (di veicoli) - accumulatori (d'impianti solari)
 - D Ingombranti
 - E Rifiuti edili
- ³ Per le categorie B, C, D ed E la tassa comunale proporzionale alla quantità viene riscossa direttamente presso i centri di raccolta definiti dal Municipio.
Per la categoria A il Comune prevede:
 - una tassa proporzionale alla quantità che viene riscossa direttamente presso i centri di raccolta definiti dal Municipio;
 - una tassa annuale/vignetta per la raccolta e smaltimento tramite CNU dei contenitori privati.
- ⁴ Il Comune, tramite l'art. 3 dell'Allegato I - Tariffario, fissa i limiti delle tasse proporzionali comunali.
- ⁵ L'importo minimo dovuto per il deposito di rifiuti soggetti alla tassa comunale proporzionale è calcolato secondo quanto stabilito nell'Allegato 1. Per importi superiori a CHF 200.00 può essere richiesta l'emissione della fattura, per la cui esigibilità e riscossione valgono per analogia le disposizioni di cui all'art. 24.
- ⁶ Il Municipio stabilisce annualmente le tasse annue per le singole categorie in sede di preventivo e tramite la relativa ordinanza in base al preventivo dell'anno in corso.
- ⁷ Le tasse comunali proporzionali alla quantità e le altre tasse causali fissate dal Municipio sono intese IVA esclusa.

Art. 24

Esigibilità e riscossione

- ¹ La tassa base è emessa annualmente dai Servizi Finanziari del Comune di regola entro il 30 giugno e dev'essere pagata entro 30 giorni dall'emissione.
- ² Dopo un primo richiamo, sarà spedita la diffida per la quale è percepita una tassa di CHF 50.00.
- ³ La fattura emessa dal Comune e cresciuta in giudicato, costituisce titolo esecutivo nel senso dell'articolo 80 della Legge federale sull'esecuzione e fallimento.
- ⁴ Le spese causate dall'incasso forzato sono poste a carico dell'utente in mora, oltre agli interessi al tasso valido per le imposte comunali.
- ⁵ La tassa base per ogni abitazione (residenze secondarie comprese), esercizio pubblico e per ogni attività economica è a carico del proprietario dell'immobile ove è situata. Per i condomini, ove presente, la tassa è intimata all'amministratore per tutte le PPP.

- ⁶ Il Municipio, su istanza, potrà concedere l'esonero parziale nella misura in cui le condizioni di imposizione non risultassero adempiute (per lavori di carattere edile che non ne permettono l'utilizzo, inabitabilità o inagibilità) almeno sei mesi all'anno e l'esonero totale se le condizioni si protraggono per almeno un anno.
- ⁷ Il valore di riferimento OM di cui all'art 21 è inteso IVA esclusa.

Art. 25

Tassa supplementare per grandi quantità di rifiuti da aziende

- ¹ Se in un'azienda vengono prodotte grandi quantità di raccolte separate le cui spese di smaltimento nel singolo caso non sono coperte dalla tassa base versata dall'azienda, il Comune può riscuotere particolari tasse supplementari in ragione della quantità. Restano riservate le disposizioni del CNU.
- ² La tassa è dovuta a partire da un quantitativo pro-addetto doppio del quantitativo pro-capite raccolto in un anno.
- ³ L'entità della tassa supplementare va fissata dal Municipio in modo da coprire le spese effettive di smaltimento a carico del Comune.
- ⁴ Al posto di versare la tassa supplementare le aziende di prestazione di servizi, industriali, artigianali possono provvedere esse stesse allo smaltimento delle raccolte separate, o affidare l'incarico a terzi. Lo smaltimento dovrà essere conforme alla legge ed autorizzato dal Municipio.

Art. 26

Tasse per prestazioni di servizio particolari

- ¹ Per le prestazioni di servizio particolari non già definite dal presente regolamento, il Comune può riscuotere tasse speciali dalle persone che hanno richiesto o causato le prestazioni.
- ² Per il rilascio di autorizzazioni ed altre prestazioni dell'Amministrazione comunale vengono rimosse tasse di cancelleria.
- ³ L'entità di queste tasse, calcolata sulla base dei costi derivanti, viene fissata dal Municipio a copertura delle spese relative alle prestazioni di servizi particolari.

CAPITOLO IV

NORME FINALI

Art. 27

Attuazione e misure d'esecuzione

- ¹ Il Municipio attua il presente regolamento. Esso emana le necessarie ordinanze d'applicazione come pure eventuali disposizioni particolari, in particolare per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento degli stessi nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.
- ² Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b LOC e art. 24 RALOC ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le misure necessarie a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso veglia affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è quindi autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi abusivi di ogni genere di rifiuti (art. 5 ROTR).
- ³ Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
- ⁴ Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale o se sussistono altri gravi motivi, gli imballaggi dei rifiuti possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.

- ⁵ Per evitare abusi o danneggiamenti, i punti/centri di raccolta rifiuti possono essere dotati di videosorveglianza. Sono riservate le norme delle leggi e dei regolamenti applicabili in materia di protezione della personalità e dei dati personali.

Art. 28

Rimedi giuridici

- ¹ Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.
- ² Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 29

Contravvenzioni

Le infrazioni commesse contro il presente regolamento nonché contro le disposizioni esecutive e le decisioni emanate sulla base di quest'ultimo vengono punite dal Municipio con una multa fino a CHF 10'000.00 a norma dell'art. 145 LOC e seguenti, riservate le leggi speciali. Contro la decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione della stessa.

Sono inoltre riservati i disposti di legge speciale, segnatamente quelli della Legge sull'ordine pubblico e del relativo Regolamento sull'ordine pubblico e sulla dissimulazione del volto negli spazi pubblici.

Art. 30

Entrata in vigore e abrogazioni

- ¹ Il presente regolamento entra in vigore con l'adozione da parte del Consiglio comunale, previa ratifica da parte del Dipartimento delle Istituzioni, Sezione enti locali.
- ² Le sue disposizioni sono applicabili a tutte le domande, i progetti di costruzione e le pianificazioni che al momento dell'entrata in vigore del regolamento non sono ancora autorizzate rispettivamente approvate.
- ³ Con l'entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogate tutte le precedenti prescrizioni del Comune, in particolare:
- il Regolamento del servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti del 19 dicembre 2005.

Adottato con DCC del 17 febbraio 2020.

Pubblicato all'albo comunale dal 20 febbraio 2020 al 6 aprile 2020

Per il Consiglio Comunale:

Il presidente:

Il segretario:

Daniele Dell'Agnola

Igor Rossetti

Allegati

Disposizioni normative di riferimento

a livello federale:

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza sulla prevenzione e lo smaltimento dei rifiuti del 4 dicembre 2015 (OPSR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sulla riduzione dei rischi inerenti ai prodotti chimici del 18 maggio 2005 (ORRPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIAt);
- Ordinanza sui siti contaminati del 26 giugno 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bibite del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente i sottoprodotti di origine animale del 25 maggio 2011 (OSOAn);
- Ordinanza sull'emissione deliberata nell'ambiente del 10 settembre 2008 (OEDA);
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Aiuto all'esecuzione "Finanziamento dello smaltimento dei rifiuti urbani" del 2018 dell'UFAM;
- Legge sulle abitazioni secondarie (LASEc) del 20 marzo 2015

a livello cantonale:

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque del 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLaLPAMB);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge sull'ordine pubblico del 23 novembre 2015 (LORP);
- Legge d'applicazione all'Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004 del 20 settembre 2010;
- Piano di gestione dei rifiuti (PGR) del 27 novembre 2018;
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Legge concernente l'istituzione dell'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR) del 9 febbraio 2012;
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive SPAAS per il compostaggio centralizzato del gennaio 2012;
- Direttive SPAAS per il compostaggio a bordo campo del gennaio 2012.

a livello comunale:

- Regolamento edilizio comunale del 16 marzo 1953.

Tariffario - Allegato I

In virtù degli articoli 32a LPAmb e del presente regolamento vengono riscosse le seguenti tasse:

1. Tassa base

La tassa base sarà calcolata mediante un valore di riferimento OM moltiplicato con un coefficiente riferito alla categoria di utente. Questo sistema permetterà di adeguare la tassa in maniera proporzionale.

Categoria di utenza		Coefficiente
A	Abitazioni e residenze secondarie	0.96
B	Esercizi pubblici / Alberghi	1.65
C	Attività economiche: uffici, commerci, aziende	1.30

Valore di riferimento OM: al minimo 50.00 e al massimo 200.00 - IVA esclusa.

Il Municipio stabilisce annualmente il valore di riferimento OM in sede di preventivo e tramite la relativa ordinanza.

2. Tassa proporzionale alla quantità Tassa sul sacco (TsS)

Tassa per involucri e contenitori, per rifiuti urbani combustibili non riciclabili, per sacchi di 17, 35, 60, 110 e 200 litri, braccialetti e sigilli, secondo il tariffario CNU.

3. Tasse comunali proporzionali alla quantità

Il Municipio stabilisce annualmente le tasse annue per le singole categorie in sede di preventivo e tramite la relativa ordinanza in base al preventivo dell'anno in corso.

3.1. Scarti vegetali

Scarti da giardini, erba, arbusti e siepi da taglio, rami sottili, fogliame, residui di piante (mazze di fiori senza fili metallici) e piante in vaso (senza vaso).

Scarti da orti e piccole colture.

3.1.1. Scarti vegetali raccolti dal servizio CNU:

Categoria	Minimo CHF (IVA esclusa)	Massimo CHF (IVA esclusa)
Contenitore fino a 140 litri	48.00	72.00
Contenitore fino a 240 litri	96.00	144.00
Contenitore fino a 770 litri	308.00	462.00

3.1.2. Scarti vegetali consegnati presso i centri di raccolta definiti dal Municipio:

Categoria	Minimo CHF/q (IVA esclusa)	Massimo CHF/q (IVA esclusa)
Tassa sul verde	16.00	30.00

3.2. Pneumatici

Pneumatici, pneumatici con cerchione

3.2.1. Pneumatici consegnati presso i centri di raccolta definiti dal Municipio:

Categoria	Minimo CHF/q (IVA esclusa)	Massimo CHF/q (IVA esclusa)
Moto e veicoli leggeri	3.00	15.00
Auto e furgoni	6.00	30.00
Trattori ed autocarri	20.00	90.00

3.2.2. Pneumatici con cerchione consegnati presso i centri di raccolta definiti dal Municipio:

Categoria	Minimo CHF/q (IVA esclusa)	Massimo CHF/q (IVA esclusa)
Moto e veicoli leggeri	21.00	87.00
Auto e furgoni	30.00	138.00
Trattori ed autocarri	52.00	234.00

3.3. Batterie - accumulatori

Accumulatori di motociclette e autoveicoli (batterie)

3.3.1. Batterie - accumulatori consegnati presso i centri di raccolta definiti dal Municipio:

Categoria	Minimo CHF/q (IVA esclusa)	Massimo CHF/q (IVA esclusa)
Moto e veicoli leggeri	1.00	15.00
Auto e furgoni	2.00	21.00
Trattori ed autocarri	5.00	30.00

3.4. Ingombranti

Altri rifiuti in metallo, rottame (scatole, pentole o altri oggetti in metallo, parti di metallo di mobili, apparecchi, articoli da sport)
Legname vario
Mobili interi o smontati (sedie, divani, armadi, letti, ecc...)
Altre suppellettili (materassi, tappeti, ecc...)
Articoli da sport (slitte, racchette da tennis, sci di legno e di materia plastica, ecc...)
Materiale d'imballaggio (scatole, casse, contenitori, materiale d'imballaggio in materia plastica, ecc...)
Giocattoli

3.4.1. Ingombranti consegnati presso i centri di raccolta definiti dal Municipio:

Categoria	Minimo CHF/q (IVA esclusa)	Massimo CHF/q (IVA esclusa)
Ingombranti misti	36.00	44.00
Ingombranti ferrosi	0.00	10.00
Ingombranti scarti di legname	22.00	32.00

3.5. Rifiuti edili, scarti edili

Materiali inerti (piccole quantità di materiale di sgombero minerali quali stoviglie, cocci di porcellana, vasi di terracotta, vetri di finestra) oltre 10 Kg
Materiale di scavo non inquinato
Materiale di demolizione non inquinato (con al massimo 5% in volume in materiale estraneo ferro, plastica, legno)
Rifiuti non inquinanti da cantieri edili: cemento asfaltino, rifiuti da costruzione di strade (asfalto escluso), cemento armato franato, materiale misto franato, tegole, rifiuti inerti di cantieri che possono essere senz'altro depositati nelle discariche per materiali inerti, gesso, vetro.
Materiale edile con fibre d'amianto (tipo Eternit)
Con fibre d'amianto perfettamente agglomerate ed in buono stato

3.5.1. Rifiuti edili e scarti consegnati presso i centri di raccolta definiti dal Municipio:

Categoria	Minimo CHF/q (IVA esclusa)	Massimo CHF/q (IVA esclusa)
Materiale di scavo	1.50	3.00
Materiale di demolizione	1.80	3.50